



Bruxelles, 16.5.2022
COM(2022) 215 final

2022/0153 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine in merito alle consultazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine intende adottare una decisione relativa alle consultazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra. La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine ("il comitato").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo") prevede un accesso in esenzione da dazi e contingenti per le merci importate da una delle parti dell'accordo e provenienti dall'altra parte, purché soddisfino i requisiti in materia di regole di origine. L'articolo 63 dell'accordo stabilisce la procedura per verificare l'origine dei prodotti. Stabilisce inoltre che le parti devono tenere consultazioni se una di esse rifiuta di accordare il trattamento preferenziale a un prodotto dell'altra anche se la parte esportatrice ha fornito un parere positivo a conferma del carattere originario del prodotto.

2.2. Comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo, il comitato è competente a trattare le materie contemplate:

- dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capi 2 e 5, dell'accordo;
- dal protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; e
- dalle disposizioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, ai diritti e agli oneri, alla valutazione in dogana e ai prodotti riparati.

A norma dell'articolo 121, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine può adottare decisioni o raccomandazioni sulle procedure di consultazione di cui all'articolo 63 e su qualsiasi questione tecnica o amministrativa relativa all'attuazione del titolo I, capo 2, comprese le note interpretative volte a garantire un'applicazione uniforme delle regole di origine.

2.3. Atto previsto del comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine

La finalità dell'atto previsto è stabilire le regole relative alle consultazioni che si tengono tra le parti qualora una di esse rifiuti di accordare il trattamento preferenziale a un prodotto dell'altra anche se la parte esportatrice ha fornito un parere positivo a conferma del carattere originario del prodotto.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 10 e dell'articolo 121, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo e attuerà l'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo. A norma di questo articolo, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine deve stabilire una procedura per le consultazioni che le parti devono tenere in caso di

disaccordo sull'applicazione delle regole di origine. Tale situazione si verifica in particolare quando una parte rifiuta di accordare il trattamento preferenziale a un prodotto dell'altra anche se la parte esportatrice, in seguito a una procedura di verifica, ha fornito un parere positivo a conferma del carattere originario del prodotto. In base alle norme proposte, le parti devono tenere le consultazioni in maniera flessibile, favorendo la comunicazione reciproca e giustificando il rifiuto di accordare il trattamento preferenziale.

La regola 1 stabilisce le modalità con cui una parte può richiedere di tenere consultazioni con l'altra e designa il segretariato del comitato come punto di contatto.

La regola 2 fissa i termini per la convocazione e la conclusione delle sessioni di consultazione. Propone inoltre diverse possibilità per il loro svolgimento.

La regola 3 impone alle parti di annunciare la composizione prevista delle rispettive delegazioni prima di ogni sessione.

La regola 4 stabilisce il regime linguistico delle consultazioni e i documenti da distribuire prima dell'inizio delle stesse.

La regola 5 stabilisce le modalità e i termini per la redazione dei verbali delle sessioni.

La regola 6 impone alle parti di adoperarsi per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente e indica quando il periodo di consultazione sarà considerato concluso, precisando che non sarà considerato tale se la consultazione non ha avuto luogo per cause imputabili a una delle parti.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il Consiglio dovrebbe stabilire la posizione che l'UE deve adottare, in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, in merito all'adozione delle regole della procedura di consultazione di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo. In questo modo si otterranno una migliore regolamentazione e una maggiore trasparenza.

La procedura proposta non incide sul merito delle regole di origine ai sensi dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'accordo ha istituito il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine. Pertanto quest'ultimo è un organo istituito da un accordo.

L'atto che il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici: vincolerà le parti in forza dell'articolo 10 e dell'articolo 121, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. L'atto previsto può perseguire una duplice finalità o avere una doppia componente, una delle quali può considerarsi principale e l'altra solo accessoria. In tal caso, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

La finalità principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'istituzione di una procedura per le consultazioni che si tengono se una delle parti rifiuta di accordare il trattamento preferenziale a un prodotto dell'altra a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine in merito alle consultazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo"), è stato concluso con decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) L'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo prevede una procedura di consultazione in caso di rifiuto di accordare il trattamento preferenziale. A norma dell'articolo 121, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine ("il comitato") istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo può adottare decisioni o raccomandazioni sulle procedure di consultazione di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo. A norma dell'articolo 10 dell'accordo, le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti.
- (3) È opportuno stabilire, mediante decisione del Consiglio, la posizione da adottare a nome dell'UE in sede di comitato, poiché la decisione di questo sulle regole di consultazione di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo avrà effetti giuridici.
- (4) Stabilire regole per la procedura di consultazione di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo, farà chiarezza e garantirà la trasparenza qualora una parte decida di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto dell'altra parte a fronte del parere favorevole di quest'ultima che ne conferma il carattere originario.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato, allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine istituito dall'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato stesso accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*